

A.S.C.A.
Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)

telefono 0437 63750 – fax 0437 645324

Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259

www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

Regolamento Smart Working A.S.C.A.

La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile

Approvato con delibera AU n. 4 del 18/03/2019

A.S.C.A.

Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)

telefono 0437 63750 – fax 0437 645324

Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259

www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

Art. 1 **Finalità**

1. Le potenzialità positive del lavoro agile, sul piano sociale ed economico, tra cui l'incremento della competitività e l'agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Tale modalità necessita di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
 - a) al datore di lavoro la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
 - b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, a supporto di una migliore conciliazione famiglia-lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovativi.

Art. 2 **Definizioni**

1. Nel presente contratto le espressioni indicano:
 - a) prestazione di lavoro agile: la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa ovvero in un altro luogo ritenuto idoneo, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Azienda nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali come meglio di seguito dettagliato;
 - b) incarico di lavoro agile: l'accordo concluso fra il dipendente interessato e il Direttore Generale dell'Azienda, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
 - c) sede di lavoro: la sede dell'ufficio a cui il dipendente è assegnato;
 - d) domicilio del lavoratore: un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di lavoro agile che sia nella disponibilità del dipendente;
 - e) postazione di lavoro agile: il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro agile.

Art. 3 **Assegnazione dei Progetti di lavoro agile (smart working)**

1. Il Direttore Generale procede alla formale assegnazione delle posizioni di lavoro agile ai dipendenti individuati nei progetti o per tipologia specifica di incarico, mediante la stipulazione con il dipendente di un apposito contratto, destinando apposite risorse per il suo svolgimento in via stabile e continuativa, nonché il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento.

A.S.C.A.

Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)

telefono 0437 63750 – fax 0437 645324

Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259

www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

2. L'accordo indica:
 - a) gli obiettivi
 - b) le attività da svolgere
 - c) le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza
 - d) le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento
 - e) i tempi e le modalità di realizzazione
 - f) i criteri di verifica e di aggiornamento
 - g) le modifiche organizzative, ove necessarie
 - h) l'indicazione dei costi e dei benefici, diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l'attuazione del progetto
 - i) l'eventuale strumentazione di cui abbia bisogno il dipendente.
3. Nell'elaborazione della proposta di accordo di lavoro agile, il Direttore Generale segnala possibili ambiti di intervento, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'organizzazione del lavoro, la qualità e l'economicità del servizio.
4. L'accordo di lavoro agile del servizio deve definire, rispetto allo specifico ambito della formazione e aggiornamento professionale, la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie destinate, anche al fine di sviluppare competenze utili all'adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo, in una logica di evoluzione organizzativa performante.
5. Ogni singolo progetto iniziale ha la durata di sei mesi; su richiesta può essere rinnovato. Il rinnovo del progetto ha la durata di un anno; sono possibili più rinnovi.
6. L'assegnazione dell'incarico di lavoro agile può essere revocata:
 - a) su richiesta scritta e motivata del dipendente;
 - b) d'ufficio, su proposta del dirigente responsabile, qualora il dipendente non si attenga alla disciplina contrattuale delle prestazioni di lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal suo dirigente;
 - c) per oggettive e motivate esigenze organizzative.

Art. 4

Rapporto di lavoro

1. L'assegnazione a progetti di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle decisioni del datore di lavoro sulla base degli autonomi poteri allo stato riconosciuti nell'ambito dei vincoli e degli obiettivi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Azienda e dai contratti collettivi, nazionali ed integrativi.
2. Il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative ed altri istituti qui direttamente non contemplati rimane invariato.
3. Per i giorni in cui la prestazione è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.

Art. 5

Sede di lavoro

1. È prevista un'alternanza tra lavoro agile e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessarie al corretto svolgimento dell'attività del lavoratore, in modo variabile secondo il tipo di attività e comunque con garanzia di una periodicità e frequenza di rientri in ufficio compatibili con la natura e la durata della prestazione, secondo le modalità previste in ciascun accordo.

A.S.C.A.

Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)

telefono 0437 63750 – fax 0437 645324

Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259

www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

2. La periodicità dei rientri in ufficio è definita nello specifico accordo di lavoro agile (comunque pari almeno ad un rientro settimanale), tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e del lavoratore.
3. La normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell'ufficio e i luoghi di prestazione di lavoro agile e tra i luoghi diversi di prestazione di lavoro agile; in tutti gli altri casi si applica il regolamento vigente in materia di missioni.
4. La postazione di lavoro del dipendente temporaneamente in lavoro agile rimarrà disponibile e agibile per tutto il periodo presso l'ufficio di appartenenza, fatto salvo il PC portatile in dotazione che dovrà seguire il lavoratore in occasione degli spostamenti nelle diverse sedi di lavoro. Per "disponibile" si intende non la destinazione esclusiva della postazione al telelavoratore, ma la disponibilità nei giorni e nelle ore in cui è prevista la prestazione presso l'ufficio.

Art. 6

Modalità di svolgimento della prestazione

1. Le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile vengono concordate nel singolo accordo di lavoro agile tra il lavoratore interessato ed il Direttore Generale.
2. L'orario di lavoro tiene conto delle esigenze organizzative (quali, ad esempio, possibile contatto con altri uffici, contatto diretto con l'utenza etc.) nel contesto del limite massimo delle 38 ore settimanali o di quello inferiore se il rapporto di lavoro è a tempo parziale.
3. In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate per via telematica o telefonica, durante le giornate di lavoro a distanza.

Art. 7

Orario di svolgimento della prestazione

1. L'attività di lavoro agile avrà la durata prevista dal normale orario di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale) definito dalla normativa vigente e sarà distribuito, in accordo con la direzione e tenuto conto della compatibilità con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornata; il lavoratore deve, in ogni caso, assicurare la reperibilità telefonica nell'arco della giornata lavorativa svolta in lavoro agile, per le comunicazioni e i contatti da parte dell'Azienda.
2. Il lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a comunicare l'ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni motivate e la cessazione dell'orario di lavoro giornaliero. Alla postazione di lavoro agile saranno applicati i normali protocolli di sicurezza previsti in generale nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e degli accordi decentrati.
3. Non sono previste prestazioni straordinarie.
4. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina, dovuti a guasti non imputabili al lavoratore, saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro purché il lavoratore si renda telefonicamente reperibile.
5. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell'Azienda disporre il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.

A.S.C.A.

Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)

telefono 0437 63750 – fax 0437 645324

Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259

www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

Art. 8

Controllo della prestazione lavorativa

1. Ciascun dirigente o responsabile di servizio predispone un sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta a domicilio.

Art. 9

Postazione di lavoro agile

1. L'Amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d'uso (artt. 1803 e ss. Codice Civile) una postazione di lavoro:
PC portatile o altra dotazione adeguata, eventuale telefono cellulare per le comunicazioni di lavoro con l'Azienda, con oneri di esercizio a carico della stessa, e strumentazione accessoria.
2. La postazione di lavoro agile deve essere installata e collaudata dal Servizio Sistema Informativo convenzionato con l'Azienda, a cura e a spese dell'Azienda sulla quale grava la gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore nonché i costi di manutenzione da remoto.
I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di lavoro agile debbono essere attivati a cura dell'Azienda sulla quale gravano altresì tutti gli oneri di manutenzione, fatta salva la volontaria rinuncia del lavoratore interessato, già dotato dei collegamenti necessari e previa verifica della compatibilità tecnica del collegamento.
3. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari. Non può essere consentito ad altri (terzi) l'utilizzo della postazione di lavoro agile.
4. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password), anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.
5. Il dipendente deve dare la disponibilità di un telefono proprio se non fornita dall'azienda.
6. Le attrezzature che compongono la postazione di lavoro agile vengono ricollocate nell'ordinaria sede di lavoro quando il dipendente vi sia reintegrato e/o comunque al termine di durata del progetto di lavoro agile.

Art. 10

Utilizzo del software, applicazione misure di sicurezza e salvaguardia dei dati

1. Il telelavoratore deve utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure minime di sicurezza informatica e salvaguardare i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 - denominato "GDPR" in materia di protezione dei dati personali nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica nell'Ente.

A.S.C.A.

Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)

telefono 0437 63750 – fax 0437 645324

Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259

www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

Art. 11

Diligenza e riservatezza

1. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dalla direzione in relazione all'esecuzione del lavoro.
2. Il lavoratore durante la prestazione di lavoro agile non può svolgere attività per conto terzi, venendo in tal caso meno all'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 C.C., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell'Azienda.

Art. 12

Diritti sindacali

1. Al personale addetto al lavoro agile si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore in materia sindacale.
2. L'Amministrazione garantisce ai dipendenti telelavoratori le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con le RSU, con i rappresentanti sindacali aziendali e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l'addetto al lavoro agile impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l'assemblea, viene considerato orario di lavoro, purché il tempo di percorrenza sommato al tempo di partecipazione all'assemblea non superi i limiti dell'orario ordinario individuale di lavoro; non viene comunque contemplata la possibilità di generare un plus orario valido ai fini dello straordinario o della flessibilità.

Art. 13

Diritti di informazione

1. Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, in adempimento di norme di legge o pattizie, sono prevalentemente effettuate tramite telefono e supporti informatici, in particolare la posta elettronica.

Art. 14

Misure di prevenzione e protezione

1. Il datore di lavoro dell'Azienda assume gli atti ed i provvedimenti atti a garantire che la prestazione di lavoro agile si svolga in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Il lavoratore a domicilio si impegna:
 - a) ad usare correttamente la postazione di lavoro e le apparecchiature;
 - b) a frequentare corsi di formazione, informazione e addestramento;
 - c) a sottoporsi alle visite mediche previste nel piano di sorveglianza sanitaria.

A.S.C.A.

Azienda Speciale Consortile Agordina

Domicilio Fiscale: Via Dozza n. 1 – 32021 AGORDO (BL)
telefono 0437 63750 – fax 0437 645324
Codice Fiscale e Partita IVA: 01196340259
www.servizisocialiasca.it; PEC: a.s.c.a@pec.it

Art. 15

Copertura assicurativa

1. L'Azienda garantisce ai lavoratori la copertura assicurativa INAIL.
2. L'Azienda stipula inoltre apposita assicurazione per eventuali:
 - a) danni alla postazione di lavoro agile in dotazione al lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
 - b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso della postazione di lavoro agile, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave.

Art. 16

Formazione professionale

1. L'Azienda garantisce ai lavoratori le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe.

Art. 17

Retribuzione, rimborsi spese e salario accessorio

1. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai lavoratori non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori del comparto dai contratti collettivi di lavoro vigenti (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Collettivi Decentrati Integrativi).
2. Le interruzioni nel circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell'Amministrazione e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività.

Art. 18

Verifica dell'adempimento della prestazione

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si rinvia alla vigente disciplina in essere per tutti i lavoratori dell'Azienda.

Art. 19

Verifica applicazione regolamento

1. Le parti si accordano per verificare periodicamente l'attuazione del presente regolamento nell'ambito dei progetti di lavoro agile avviati, in fase di prima applicazione ogni tre mesi e successivamente ogni sei mesi.

NOTE

Servizio responsabile: Direzione

Approvazione: delibera AU n.4 del 18/03/2019